

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

24.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Congedi e sostituzioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	345	
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>		
GIOMO: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1317);		356
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Definizione dei benefici fiscali a favore delle imprese industriali ed artigiane trasferite dal centro storico di Assisi ( <i>Urgenza</i> ) (1815);		348, 354, 355, 364
SIMONACCI: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e relative sovrimposte per il trasferimento o il nuovo impianto di imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte dal comune di Assisi a termini dell'articolo 14 della legge medesima (1881) . . . . .	346	352, 354, 355, 364
PRESIDENTE . . . . .	346, 348, 362, 364	357
BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .	346	356
		362
		362, 364
		351

La seduta comincia alle 9,50.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pavone.

Comunico inoltre che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Di Vagno, Martelli, Marzotto e Santagati sono sostituiti rispettivamente dai deputati Brandi, Maschiella, Giomo e Menicacci.

**Discussione delle proposte di legge Giomo: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1317); Cattaneo Petrini Giannina: Definizione dei benefici fiscali a favore delle imprese industriali ed artigiane trasferite dal centro storico di Assisi (Urgenza) (1815); Simonacci: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e relative sovrimposte per il trasferimento o il nuovo impianto di imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte dal comune di Assisi a termini dell'articolo 14 della legge medesima (1981).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Giomo: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico »; Cattaneo Petrini Giannina: « Definizione dei benefici fiscali a favore delle imprese industriali ed artigiane trasferite dal centro storico di Assisi »; Simonacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e relative sovrimposte per il trasferimento o il nuovo impianto di imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte dal comune di Assisi a termini dell'articolo 14 della legge medesima ».

L'onorevole Bima ha facoltà di svolgere la relazione.

BIMA, *Relatore*. La proposta di legge presentata dal collega Giomo sollecita una interpretazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, che ha per titolo: « Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico ».

Quella proposta di legge, proprio per il carattere particolare che essa rivestiva, e per le preminenti finalità di difesa del carattere

storico, artistico e religioso della città, fu affidata ad una commissione speciale.

In tale commissione furono ampiamente dibattuti tutti i problemi attinenti alla salvaguardia del carattere religioso, artistico e storico della città; ma non fu neanche minimamente toccato l'articolo 15, che riguarda le agevolazioni fiscali per quanto si riferisce ad insediamenti o trasferimenti industriali della città di Assisi.

Tale articolo 15 costituisce appunto l'oggetto non solo della proposta di legge Giomo, ma anche di altre: ne abbiamo oggi al nostro esame due, ma si dice che siano in realtà anche di più, forse quattro o cinque, non svolte e quindi non assegnate alla nostra Commissione.

L'articolo 15, che ha rilevanza di carattere fiscale e tributario, suona così: « Allo scopo di agevolare il trasferimento ed il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sarà concessa alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di cinque anni dalla presente legge » — e cioè entro il 1962 — « l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni dieci dalla istituzione dell'impianto medesimo ».

Come dicevo, questo articolo, in sede di Commissione speciale non fu oggetto di alcuna discussione; il che fece presumere che i componenti la commissione classificassero i benefici derivanti dall'articolo 15 come quelli normalmente concessi sulle imposte dirette da similari disposizione legislative ed estese ad Assisi in quanto questa città non poteva godere delle leggi normalmente vigenti per il Mezzogiorno e il centro nord. Alla stessa stregua venne considerata questa legge dagli operatori economici, che pur potendone usufruire dal 1957 al 1962, non affrontarono le spese relative a nuove installazioni, ad eccezione soltanto di pochissime ditte. Dopo un approfondito esame, l'amministrazione finanziaria rilevò l'anomalia insita nell'articolo 15 e provvide a porre dei limiti con la circolare n. 44 del 14 agosto 1964. Nel contempo provvide a dare una interpretazione più consona alla realtà, nel senso che le agevolazioni dovevano intendersi limitate ai tributi diretti mentre per i tributi indiretti dovevano riflettere soltanto gli atti economici anteriori alla istituzione dell'impianto, relativi agli acquisti di materiali e macchinari necessari alla costituzione degli impianti stessi. Invece, per quanto riguardava l'imposizione diretta, que-

ste agevolazioni dovevano intendersi riferite all'attività produttiva per dieci anni successivi alla installazione degli impianti medesimi. Quindi bisogna dare atto all'amministrazione finanziaria di aver sempre dato una interpretazione restrittiva all'articolo 15, e di aver sempre rifiutato di ammettere ai benefici le imposte indirette e, soprattutto, l'IGE. Infatti l'inclusione dell'IGE avrebbe certamente dato a questi benefici — come purtroppo è accaduto — un carattere distorsivo.

Gli interessati ricorsero dapprima in sede amministrativa, poi in sede giudiziaria e infine in Corte di cassazione. Quest'ultima diede dell'articolo 15 una interpretazione grammaticale. Cioè intese l'esenzione generale estesa non solo alle imposte dirette ma anche a quelle indirette.

Il che significa, onorevoli colleghi, che la legge per Assisi ha una latitudine di benefici così vasta per cui credo che in Italia non ci siano dei precedenti. Non si possono invocare i precedenti sia di Aosta che di Gorizia, perché intanto la istituzione di queste due zone franche è stata fatta da leggi *ad hoc* e poi i benefici fiscali, le esenzioni fiscali generali, sono limitati e contingentati, mentre invece la latitudine dei benefici delle esenzioni che a seguito della interpretazione della Corte di cassazione viene data per Assisi, può essere solo paragonata a quella di cui godono Tangeri e Macao, comporta il beneficio delle esenzioni al cento per cento da tutte le imposizioni dirette ed indirette.

Potrei anche citarvi le offerte che le ditte di Assisi, tramite intermediari, fanno ad altre ditte concorrenti, offerte in cui sono conglobate tutte le tasse ed imposte; tali ditte si comportano quindi come esattori delle imposte per conto dello Stato, con la differenza che invece di dare allo Stato i tributi che incassano, se li mettono in tasca.

Forse precedenti simili si potevano citare, fino al 1947, e riguardavano i benefici di cui usufruivano le popolazioni di Tenda e Briga, prima che fossero annesse alla Francia. Però, anche in quei casi i benefici presupponevano una *factio juris*, cioè che i prodotti che i tendaschi e i brigaschi esportavano in Francia erano solo quelli esportati dai diversi produttori. Quindi, i tendaschi e i brigaschi, avendo una mucca, potevano andare in Piemonte e comprare del formaggio che poi potevano esportare in Francia senza sottostare a tributi. Ma lì c'era almeno la finzione, cioè le agevolazioni erano limitate ai produttori, che erano tutti coltivatori diretti.

Invece, le ditte di Assisi beneficiano delle esenzioni per tributi erariali, dazi doganali e diritti di prelievo, imposta generale sulla entrata, sulle importazioni e relativa imposta di conguaglio, imposte di confine e diritti marittimi; esonero da imposizioni interne, come imposta di fabbricazione e imposta di consumo, imposta generale sulle entrate, ecc.

Per quanto concerne i prelievi e i dazi comunitari, l'amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto la tesi che essi siano dovuti in quanto istituiti in epoca successiva alla legge per Assisi ed in quanto costituiscono imposizioni aventi finalità di carattere economico connesse al fatto di far sì che il Mercato comunitario sia un mercato fondato sui prezzi comuni. L'amministrazione finanziaria ritiene che questi diritti non possono costituire oggetto di esenzione, mentre tale tesi, naturalmente, è vivacemente contrastata dagli operatori.

In conseguenza di questo, anche le regole di concorrenza sul mercato italiano vengono ad essere profondamente alterate, perché bisogna tenere presente che la legge per Assisi, sia pure agendo in un ambito molto ristretto, consente a dei privati di immettere sul mercato delle merci a prezzi che, essendo liberi da qualsiasi gravame di imposta, costituiscono concorrenza illecita e sleale nei confronti degli operatori economici che agiscono in tutto il resto del territorio nazionale.

Difatti tutti i prodotti ottenuti in franchigia completa dalle industrie operanti in Assisi vengono poi liberamente immessi sul mercato nazionale, e possono quindi essere destinati all'esportazione. Non solo, ma — incredibile a dirsi! — l'esportatore può richiedere, ed ottenere anche, indebitamente, — io richiamo l'attenzione di tutti su questo punto — il rimborso dei diritti... non pagati. Questa mi pare un'altra stonatura, un'altra enormità.

Quanto all'entità delle evasioni, vorrei solo dirvi, onorevoli colleghi, che gli uffici finanziari le fanno ammontare a molti miliardi, oltre 10 miliardi l'anno. Cito alcuni esempi: due sole ditte operanti ad Assisi hanno avuto questi benefici: prelievi, 5,4 miliardi, altri diritti, 1 miliardo e 200 milioni. Si valuta, ad esempio, che una macchina per la torrefazione che funzioni tredici ore al giorno lavori circa cento quintali di caffè; questo significa, praticamente, un esonero di 7 milioni al giorno, per ogni macchina; 7 milioni, moltiplicati per 260 giorni lavorativi, fanno 1 miliardo e 800 milioni l'anno per un solo torrefattore. Ad Assisi operano, ai sensi di questa legge, almeno cinque torrefattori di caffè.

A me pare di aver illustrato a sufficienza il problema. Mi sembra che dunque sia perfettamente proponibile ed accettabile l'iniziativa del collega Giomo, alla quale si sono aggiunte quelle, analoghe, del collega Simonacci e della collega Cattaneo Petrini.

Faccio osservare ai colleghi che la proposta di legge Giomo ha carattere interpretativo, e non innovativo. Tale carattere fa sì che gli effetti del provvedimento si manifestino *ex tunc*, cioè dal giorno in cui è entrata in vigore la legge. A proposito del provvedimento in esame ho ricevuto dei rilievi, naturalmente dalle parti interessate, fondati tutti su questo ragionamento: dare carattere interpretativo, e quindi efficacia retroattiva, alla legge in questione, significa porsi contro il giudicato della magistratura, e quindi creare quasi un conflitto tra potere legislativo e potere giudiziario.

Io credo invece che il problema debba essere impostato in questo modo: se noi riconosciamo alla magistratura la piena autonomia, dobbiamo riconoscerne una altrettanto piena al Parlamento, che deve avere una libertà di giudizio almeno pari a quella della magistratura. Non mi sembra quindi che accettando il carattere interpretativo della legge Giomo possiamo fare un affronto alla magistratura.

Su questo punto, ad ogni modo, io non sono sicuro; non essendo molto ferrato in diritto, desidererei anche sentire dal Governo, o da qualcuno dei colleghi, degli argomenti che mi tranquillizzino a questo proposito.

Comunque, tra gli emendamenti presentati alla proposta di legge Giomo, ve n'è uno dell'onorevole Serrentino che, pur lasciando integra la qualità e la natura di legge interpretativa al provvedimento in esame, prevede che esso non abbia effetti retroattivi. Sarebbero così in certo qual modo placati certi dubbi e certe preoccupazioni che sono stati manifestati.

Sarei ad ogni modo del parere di scegliere come testo base la proposta di legge Giomo. Mi sembra che il Governo abbia da proporre un emendamento, che io potrei fare mio.

La proposta di legge Simonacci, per come è articolata, praticamente si orienta in quella che è stata la linea di difesa della pubblica amministrazione. Il proponente, cioè, pur dando alla legge significato e carattere di norma interpretativa, ne limiterebbe gli effetti per quanto riguarda l'imposizione indiretta ai tributi relativi al trasferimento ed all'impianto, per quanto riguarda l'imposizione diretta ai tributi inerenti all'esercizio dell'atti-

vità produttiva (si tratterebbe, cioè, delle normali esenzioni). Anche questa proposta potrebbe essere accolta.

Non potrei invece accogliere la proposta Cattaneo Petrini. Valuto, infine, positivamente l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo e quello presentato dal collega Serrentino.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GIOMO.** Vorrei anzitutto chiarire lo spirito della mia proposta di legge che non vuole avere un carattere punitivo nei confronti della città di Assisi, ma tende solamente a sanare una macroscopica ingiustizia con rilevantissimi danni per l'erario.

Questo ho voluto ribadire anche perché, in un'altra occasione, mi sono opposto al riconoscimento della sedicente università cattolica di S. Paolo che era sorta appunto ad Assisi.

Sta di fatto che in questa cittadina sin dalla fine dell'ottobre 1957, data della entrata in vigore della legge 9 ottobre 1957, n. 976, si è creata una zona franca o, per essere più precisi, un'area di extra-territorialità tributaria per alcuni operatori economici. Per quanto nella breve relazione alla mia proposta di legge siano spiegati abbastanza esaurientemente i motivi che mi hanno indotto a presentarla, ritengo opportuno insistere un poco nel discorso per puntualizzare i fatti.

Certo è, ed entro subito nel merito, che ai più passarono inosservati i pericoli insiti nel testo dell'articolo 15 della legge in parola che recita: « Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termine dell'articolo precedente, sarà concesso, alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti, nel periodo di cinque anni dalla presente legge, l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e relative sovraimposte, per la durata di dieci anni dalla istituzione dell'impianto medesimo ».

Detto articolo, attuato sotto una denominazione maliziosamente generica della legge in questione, passò a quell'epoca inosservato a tutti gli organismi politici, economici, finanziari e sindacali interessati. Passò inosservato, o quasi, agli stessi operatori, tanto è vero che, rimanendo nel settore del caffè, solo quattro ebbero ad organizzarsi per godere dell'incredibile privilegio.

Questo assurdo stato di cose, che lede il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ebbe successo anche perché per i primi anni mancò qualsiasi iniziativa anche da parte del Ministero delle finanze per dare attuazione alla legge.

Per alcuni anni non vi furono, infatti, come invece è prassi costante, circolari illustrative da parte del Ministero per i dipendenti uffici, né furono diramate norme di applicazione o istruzioni.

Solo il 9 febbraio del 1963 il Ministero delle finanze, incredibile a dirsi, con circolare n. 13, protocollo 145087 stabili, oltre alla esenzione dall'IGE per i privilegiati di Assisi, anche il principio della interpretazione estensiva della più volte citata legge n. 976 e cioè della immunità tributaria generale e non solo relativa ai tributi inerenti il trasferimento o l'istallazione degli impianti.

La reazione dei non privilegiati fu vivacissima ed immediata.

Si trattava in effetti di opporsi ad un sovvertimento del mercato italiano del caffè, e non solo del caffè, basato su privilegi del tutto eccezionali riservati a pochissime ditte e che nulla avevano a che vedere con lo spirito della legge su Assisi.

Venne fatto rilevare che la legge 9 ottobre 1957, n. 976 commetteva al comune di Assisi il compito di designare, d'intesa con la Sovrintendenza ai Monumenti dell'Umbria, la zona ove poteva essere consentito lo sviluppo delle attività artigiane ed industriali, con il conseguente divieto di nuovi impianti in zone diverse.

Veniva quindi concesso allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane ed industriali nelle zone prescelte ... « alle imprese che istituiranno loro impianti nel periodo di cinque anni », l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e le relative sovrainposte per la durata di dieci anni dalla istituzione dell'impianto medesimo.

Al che appare evidente che l'esonero previsto dal legislatore si riferiva alle imposte relative agli impianti che venissero istituiti o trasferiti nella zona prescelta, a quelle imposte cioè che considerano l'impianto per il fatto stesso della sua istituzione o del suo trasferimento, rimanendo logicamente escluse quelle imposizioni fiscali che si riferiscono alla gestione o comunque all'esercizio dei medesimi.

È però avvenuto che una norma di legge, non dissimile da altre di carattere partico-

lare aventi per encomiabile finalità lo sviluppo di determinate zone in evidente situazione di depressione economica o l'incentivazione di attività in punti e settori ove tale fenomeno fosse ritenuto auspicabile, è stata da singolari interpretazioni considerata alla stregua di un privilegio per persone ed aziende, per il solo fatto di esercitare in un punto del territorio della Repubblica una attività per nulla dissimile da altre ovunque svolte e che sono tutte sottoposte all'identico regime fiscale.

Non è chi non veda la stortura di interpretazioni siffatte, le quali sarebbero contrarie non solo ai principi generali del diritto, ma ripeto, alla Carta costituzionale, là dove essa prescrive l'eguaglianza dei diritti e dei doveri per tutti i cittadini.

Né vanno trascurate le impensabili conseguenze che potrebbero derivare da un'interpretazione aberrante perché in questa nostra meravigliosa Penisola, ricca di centri di interesse storico, artistico, monumentale, e peraltro afflitta anche da numerose zone caratterizzate dalla depressione economica, si scatenerebbe, senza esclusioni di colpi, una gara per ottenere uguale privilegio, con conseguenze anche di carattere politico alle quali qui è superfluo accennare.

Anche dal punto di vista economico è bene dissipare al più presto ogni equivoco che andasse a profilarsi. Altra cosa invero è un provvedimento diretto a stimolare e facilitare investimenti in zone ove il pubblico interesse avesse a richiederlo, con la concessione di temporanee esenzioni fiscali per i materiali, i costi ed i lavori di installazione o, come nel caso della città di Assisi, di trasferimenti in zone ove l'incessante industrializzazione non abbia a deturpare il carattere sacro della città cara allo spirito degli italiani tutti, ed altro invece pervenire a una situazione ove taluni privilegiati di individuati settori produttivi, liberi da gravami fiscali, avessero a costituirsi situazioni di ingiustificato favore, con ciò esercitando una forma concorrenziale del tutto abnorme a carico delle industrie consorelle delle città e provincie che avrebbero a riceverne danni più che ingiustificati, con la conseguenza di una distorsione economica che sarebbe la causa di fallimenti di molte iniziative, talché questa legge, che nel suo titolo e nelle sue finalità, e nell'intendimento di chi ebbe ad idearla ed a raccomandarla al suffragio parlamentare, aveva finalità del tutto extraeconomiche, andrebbe a rivelarsi strumento di maggiore disordine economico per la nobile terra del-

l'Umbria sul cui disagio già ebbe a intrattenersi il Parlamento.

A seguito di tale più che giustificata protesta e reazione, il Ministero delle Finanze con circolare 31180/64 del 13 agosto 1964 esplicitamente dichiarava che dopo un più approfondito esame di detta legge ed in particolare delle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17, aveva tratto il convincimento che la generica locuzione portata dalla legge citata non fosse sufficiente a far ritenere le aziende industriali, artigiane ed alberghiere, che operano nel territorio di Assisi, esenti dal pagamento dell'imposta sull'entrata, e che « nonostante, infatti la dizione ampia usata nel formulare le dette norme agevolate, l'intento del legislatore appare chiaramente rivolto a sollevare gli operatori economici di Assisi da quegli oneri fiscali che, *una volta istituiti gli impianti* nelle zone designate, verranno a colpire i redditi derivanti dall'esercizio delle attività produttive degli impianti stessi, così che i benefici fiscali concessi, possano avere ed abbiano ripercussione solo ed *esclusivamente* sull'economia di coloro che hanno attuato le finalità della legge ».

« Il legislatore, cioè nel concedere le agevolazioni fiscali, ha inteso riferirsi, essenzialmente, ai tributi diretti che gravano sui redditi prodotti nell'ambito del territorio di Assisi e non già alla imposizione indiretta che com'è noto, colpisce la circolazione dei beni e le prestazioni di servizi con caratteristiche e principi di generalità del tutto peculiari.

« Tale criterio interpretativo trova ulteriore convalida:

1) nella impostazione stessa dell'agevolazione, raffrontata con altre analoghe, come, per esempio, quella in favore dello sviluppo delle zone depresse (Polesine, Mezzogiorno, ecc.) dove le agevolazioni in materia di imposte indirette riflettono solo gli atti economici *anteriori* alla istituzione degli impianti (acquisto di materiali e macchinari necessari alla costituzione degli impianti) e quelle in materia di imposte dirette attengono all'esercizio dell'attività produttiva per dieci anni successivi alla istituzione degli impianti medesimi.

2) nella considerazione che l'ammissione all'esenzione generale dell'IGE (che in ogni caso non costituisce un onere che resta a carico del contribuente tenuto ad assolverla, attesa la sua trasferibilità ad altri o per meccanismo della rivalsa o per il fenomeno economico della traslazione) contrasta palesemente con la volontà del legislatore e con le finalità

della stessa legge per quanto concerne, in ispecie, i prodotti soggetti alla imposta con aliquote condensate "una tantum".

« Appare evidente, infatti che atteso il sistema seguito per la determinazione di tali aliquote — che comprendono, com'è noto, il tributo dovuto per i passaggi sia antecedenti che successivi a quello impositivo — l'esenzione dal pagamento di tale imposta per gli operatori economici di Assisi, estenderebbe, di fatto, l'agevolazione a persone ed a territori assolutamente estranei a quelli previsti dalla legge 9 ottobre 1957, n. 976, (il prodotto circolerebbe, infatti, in tutto il territorio nazionale senza alcun onere d'imposta) e determinerebbe, in concreto, una situazione sperequativa tale, nei confronti degli operatori economici residenti fuori del territorio agevolato, che ovviamente, esula dalle intenzioni del legislatore.

« Alla stregua delle suesposte considerazioni, ritiene questo Ministero di dover revocare la sopracitata circolare n. 13 del 9 febbraio 1963. Pertanto, tutti gli atti economici posti in essere dalle ditte che operano nel territorio di Assisi, come pure tutte le importazioni da queste effettuate successivamente alla data della presente circolare, dovranno essere assoggettati regolarmente alla imposta generale sull'entrata ».

Della cosa ebbe ad interessarsi anche l'autorità giudiziaria investita da una società industriale che si sentiva lesa dalla interpretazione del Ministero.

Dopo la sentenza del tribunale e della Corte di Appello di Perugia, la questione finiva all'esame della Corte di cassazione che malgrado la chiara, precisa e documentata difesa della Avvocatura di stato dava ragione con sentenza 8 novembre 1967 alla società attrice.

V'è da far rilevare però che la stessa Corte nella sua sentenza, non ha mancato di porre in rilievo, « una deficienza di tecnica legislativa la quale non autorizza l'interprete ad attribuire alla legge un significato diverso più ristretto di quello che, secondo la loro connessione, le parole adoperate abbiano voluto esprimere ».

In altre parole la Suprema Corte ha voluto dire che l'unico rimedio giuridicamente possibile doveva essere attuato dal legislatore.

E questo intervento si appalesa tanto più opportuno ora, malgrado il gravissimo ritardo che ha fatto perdere miliardi all'erario, dal momento che il 22 febbraio 1969 il Ministro delle finanze on. Reale ha dato istruzioni agli

uffici finanziari perché si uniformassero nella materia alle pronunce della magistratura.

A questo punto occorre che a questo, che io chiamerei un vero e proprio scandalo nazionale, venga posto termine. Ché, se così non fosse (scusatemi se mi ripeto), non vi sarebbe centro religioso, santuario, o località dove il fattore sacro si accompagni con lo sviluppo turistico, che non verrebbe ad accampare diritti e pretese del genere di quelli riconosciuti ad Assisi. In tal caso verrebbe da chiedersi se viviamo ancora in uno stato democratico, se per democrazia si intenda eguaglianza dei cittadini, rispetto dello Stato, abolizione di privilegi e di soprusi, aderenza tra la classe politica dirigente e gli effettivi interessi del paese.

Approvando questa legge, onorevoli colleghi, voi non farete che sanare una situazione che sta diventando insostenibile, riportando così nei giusti e reali limiti la più volte citata legge 9 ottobre 1957, n. 976.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal collega Serrentino, e che io pure ho sottoscritto, perché l'interpretazione autentica abbia valore *ex nunc*, esso è poggiato su due motivi. Prima di tutto perché desidero che la legge non assuma l'aspetto di una punizione data alla città di Assisi (anche se poi, in realtà, essa colpisce non la città, ma solo piccoli gruppi di operatori). In secondo luogo, ve lo dico molto chiaramente, perché non vorrei che domani coloro che finora hanno beneficiato della situazione facessero ricorso alla Corte costituzionale (come ha osservato, giustamente, il collega Bima) per cercare di mettere in risalto il contrasto tra il potere legislativo ed il potere giudiziario. Per evitare, dunque, che un conflitto di tal genere renda in pratica inoperante l'interpretazione autentica della legge da me proposta, abbiamo presentato appunto l'emendamento che tende a conferirle valore *ex nunc*, anziché *ex tunc*.

ZAMBERLETTI. Vorrei soltanto fare alcune osservazioni in merito al titolo della proposta di legge presentata dall'onorevole Giomo, in cui si parla di « interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 ». Si tratta di una intitolazione che è stata fatta propria anche dal relatore.

A mio avviso, dobbiamo stare attenti a questo tipo di impostazione della proposta di legge Giomo. Essa infatti mi ricorda la delibera di un certo comune siciliano, nel cui stemma era raffigurato un asino; poiché que-

sto asino non piaceva ai consiglieri comunali, questi decisero all'unanimità che l'animale doveva essere considerato un leone.

No, onorevoli colleghi: l'asino resta asino! Se noi, cioè, intendiamo interpretare quella legge, dobbiamo renderci conto che l'articolo 15 parla di esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale, e relative sovrimposte; non possiamo dire che l'asino è in realtà un leone, con l'affermare che con quella dizione dell'articolo 15 si intende parlare di esenzione da alcuni tipi soltanto di imposte. È vero che il legislatore, con l'articolo 15, nel 1957 ha prodotto un asino; ma sarebbe troppo facile, a distanza di dieci anni e più dall'entrata in vigore di quella legge, e di due dalla sua scadenza, metterci tutti d'accordo ed affermare che l'asino è un leone, e cioè che il legislatore intendeva parlare solo di certe imposte.

Io credo, allora, che dovremmo cambiare il titolo della legge, e parlare di « modifica » della legge n. 976. Ma in questo caso dovremmo entrare nell'ordine di idee di parlare di una vera e propria modifica della legge, anche perché stabilire che essa non ha effetto retroattivo significa in sostanza parlare di una sua modifica, e non di una interpretazione, che necessariamente dovrebbe far risalire i suoi effetti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento.

Noi ci rendiamo perfettamente conto dei pericoli che la questione presenta. Non vorrei che, con l'apportare una modifica alla legge a due anni dalla sua scadenza, e con lo stabilire una sanatoria per il passato, venissimo in realtà a colpire i « pesci piccoli », lasciando invece scappare quelli grossi. L'IGE, per esempio, si è detto che è una delle imposte da sottrarre al beneficio; ma dobbiamo renderci conto che quando si parla di esenzione da ogni imposta erariale si parla anche di esenzione dall'IGE. Potremo, semmai, dire oggi che per quanto riguardava i dazi non si intendeva fare di Assisi un punto franco; ma non possiamo certo dire che l'IGE, che senza dubbio rientra nella dizione letterale dell'articolo 15 della legge del 1957, non è contemplata da quella legge, e chiamare questa una « interpretazione autentica »!

Sono quindi d'accordo sull'emendamento relativo alla sanatoria per il passato; ma dobbiamo anche vedere la platea dei tributi che vogliamo coprire, se vogliamo apportare una modifica che tenti di interpretare una legge che voleva creare dei privilegi, per seguire una strategia che sia uniforme. È giusto, in-

fatti, rivedere il discorso dei rimborsi IGE; però dobbiamo stare attenti ad un altro fatto, e cioè che il legislatore, quando legifera in questo campo, deve rendersi conto della necessità di dare una certezza a coloro che dovranno applicare quelle norme; noi non possiamo fare delle leggi cattive e poi, con la scusa di interpretarle, cambiarle completamente, se vogliamo dare un minimo di serietà alla funzione del Parlamento. Se nel 1957, quando si è fatta quella legge, questa serietà non c'è stata, non possiamo oggi supplire... con un'altra mancanza di serietà, col legiferare così, alla leggera.

MASCHIELLA. Anch'io, come ha già fatto l'onorevole Giomo, vorrei cominciare con il mettere insieme queste proposte riguardanti Assisi, che per caso sono venute insieme all'esame del Parlamento, intanto per trarne una considerazione politica sul modo in cui si fanno le cose nel nostro paese, sul modo in cui si creano fittizie realtà, giocando non sulla pelle delle città, ma su quella della gente.

Assisi, in realtà, è stata vittima di due beffe, una maggiore dell'altra: quella dell'università, che era una università-truffa, e quella di questa legge speciale, che torna oggi all'esame del Parlamento per essere modificata.

Ma la cosa strana, onorevole Presidente, è che oggi coloro che si muovono per affossare queste iniziative (quella dell'università e quella della legge speciale), *in loco* ne sono invece i promotori ed i sostenitori, cosicché si crea questa frattura nella realtà politica di Assisi: lì vi sono delle forze che portano avanti certi discorsi, mentre altre — come i sottoscritti — si trovano all'opposizione; qui, invece, gli stessi rappresentanti di quelle forze... sparano contro! In tal modo si creano situazioni profondamente diverse e non corrispondenti tra loro.

Questo è, direi, un fatto di costume politico sul quale vale la pena di riflettere un momento; come pure occorre riflettere sulla situazione in cui viene a trovarsi quella città, in balia di iniziative e disposizioni malfatte. Si gioca, come dicevo, sulla pelle della gente.

Questa legge nacque nel 1957; era un periodo in cui pullulavano le leggi speciali, in cui il discorso sulla programmazione non era stato svolto con l'ampiezza di oggi; né il discorso dell'intervento globale era ancora venuto alla ribalta del dibattito politico italiano; si trattava quindi ancora di parlare di incentivazioni, di aiuti, e così via.

Era già cominciato, però, lo sviluppo economico del triangolo industriale, e l'Umbria rimaneva profondamente staccata, slegata da questa realtà.

La legge speciale per Assisi nacque sulla scia di altre leggi speciali (come quella per Venezia, ad esempio), per iniziativa di alcuni deputati democristiani — Ermini, Jervolino, eccetera. L'obiettivo primo, quello fondamentale, era quello di procurare dei fondi che permettessero il restauro delle opere d'arte: erano in pericolo gli affreschi giotteschi, e soprattutto l'insieme del complesso monumentale di San Francesco, che minacciava dei cedimenti.

Col tempo, però, si fecero delle aggiunte al primitivo discorso sulla salvaguardia dei monumenti. Si trattava di un discorso, in fondo, abbastanza moderno nella sua sostanza politica, economica e sociale. Si disse che una città che ospita dei monumenti non può vivere di vita fittizia; essa può ospitare i monumenti solo se, insieme con questi, ha delle attività economiche, se la sua popolazione è fatta non solo da sacrestani o campanari, ma da persone che svolgono normali attività: industriali, artigiani, operai, ecc.

Per assicurare questo si disse che era necessario rivitalizzare tutta l'economia di Assisi. Di conseguenza si affermò che sarebbe stato opportuno, per permettere questo sviluppo economico, creare degli incentivi del tutto particolari. E voglio subito chiarire un concetto: c'è una interpretazione per la quale si vorrebbe far apparire il legislatore come un ingenuo. Non è vero. Non è la prima volta che il Parlamento fa delle leggi speciali. Già nel 1957 c'era stata la legge sulla montagna, la legge per le aree depresse del centro-nord e il suo rifinanziamento per ben tre volte. C'era stata tutta una serie di legislazioni speciali nelle quali si era previsto un differente sistema di esenzione. Quindi quando il Parlamento ha deciso questo, sapeva bene quello che faceva. Infatti se avesse avuto un intendimento diverso, avrebbe collegato la norma alla legge per lo sviluppo delle zone depresse del centro-nord o alla legge per il Mezzogiorno. Invece non l'ha collegata a nessuna di queste ed ha concesso la piena esenzione. Questo bisogna dirlo con estrema chiarezza per attribuire responsabilità e anche per spianare il campo delle interpretazioni. Volevano dire quello che hanno detto: esenzione completa da ogni imposta. Che poi non abbiano previsto tutti gli effetti, tutte le furbizie a cui gli imprenditori sarebbero ricorsi è un'altra cosa. Ma che



loro avessero previsto tutto è indiscutibile. Io so bene come stanno le cose essendome occupato fin dall'inizio e sono stato il primo che nei comizi mi sono battuto contro questa legge e contro il modo con cui si applicava. Inoltre, nella mia qualità di assessore allo sviluppo economico della provincia di Perugia, organizzai due convegni nei quali si vincolarono l'onorevole Micheli e altri deputati umbri a non rinnovare la legge. Credo che questa sia stata la prima legge speciale non rinnovata per iniziativa degli umbri.

La legge cominciò a funzionare tardi. La legge dice che le industrie dovevano nascere in zone indicate dal piano regolatore entro due anni dalla pubblicazione della legge. Ma chi sa come sono andate le cose ad Assisi a proposito del piano regolatore, non si meraviglierà certamente se gli dico che in realtà queste zone furono indicate ben tre anni più tardi. Il piano regolatore ad Assisi ancora non è stato approvato e per la sola indicazione delle zone ci fu una vera e propria battaglia. Quindi il fatto che la legge sia entrata in applicazione in ritardo è dovuto a vari fattori: al fatto che non tutti avevano misurato i reali benefici e le reali possibilità di sfruttamento di questa legge; alla circostanza che non c'era una spinta per dare avvio a nuove attività; al fatto che doveva servire a risanare il centro urbano. Comunque quando si giunse all'applicazione c'erano circa 150-160 domande, ma solo 46 ditte si sono sviluppate a seguito della legge. Questi insediamenti occupano all'incirca 2500 operai. La presa di posizione del Governo e degli uffici finanziari costrinse le più deboli di queste ditte a chiudere.

A questo punto devo mettere in risalto tre responsabilità. La prima è quella del Governo. Infatti quest'ultimo è stato sull'argomento sempre contraddittorio, non logico e non deciso, soprattutto quando aveva intravisto una soluzione giusta. Nel 1963 uscì la prima circolare Trabucchi che conteneva, a mio avviso, degli elementi che potevano permettere di regolare in modo soddisfacente la cosa impedendo la speculazione che certi industriali hanno poi fatto in Assisi. In questa circolare vi era un continuo richiamo ai contingenti. Questo lo avevamo chiesto anche noi. Infatti mettendo come incentivo l'aumento del contingentamento in relazione all'aumento della produttività e dell'occupazione operaia, si poteva creare un parametro che impedisse la speculazione. Su questo problema devono esistere delle memorie, da me stesso compilate, presso il Ministero. Ma di questo

non si è tenuto mai conto. Venne poi fuori la circolare di Trabucchi con cui veniva riconosciuta l'esenzione dall'IGE, ed inoltre dai dazi doganali. Questo già chiariva un punto. Nel 1964, però, uscì un'altra circolare, questa volta di Tremelloni, completamente diversa che diceva che l'IGE e i dazi doganali non potevano essere riconosciuti. Nelle discussioni che avemmo con Tremelloni e Valsecchi, ribadimmo il concetto che non si poteva ogni tanto con una circolare cambiare l'interpretazione della legge perché ciò determinava serie conseguenze per le fabbriche e per gli operai. Era ora di finirla. Bisognava rivedere queste cose una volta per sempre. Ci fu il primo processo.

Allora di nuovo ricorremmo al Governo e dicemmo che sulla base della sentenza si dovevano prendere delle decisioni. Ma non ci fu nessun atto, perché si disse che il procedimento, davanti alla magistratura non era concluso e che quindi non si poteva intervenire.

Ci furono poi la Cassazione e di nuovo l'appello a Roma e tutte e due le volte la magistratura decise in modo diverso da quello di Perugia. Anzi, la corte d'appello ha anche dettagliato e ha detto: imposte dirette e indirette, IGE, dazi doganali e tutto quanto.

Nel frattempo si è creata una divisione tra le varie aziende: c'è chi ha dei benefici, c'è chi ne ha meno e chi niente.

Io credo che quando parliamo come legislativo dobbiamo stare bene attenti, perché le colpe del legislativo non si possono poi scaricare su altri. Il Governo non può dire di essere come Ponzio Pilato, perché risultano delle responsabilità serie, come risultano da parte del comune. Il comune infatti ha creato condizioni tali per cui oggi i benefici non solo sono scarsi, ma impediscono anche di prendere provvedimenti radicali. Cito un caso. La legge parlava di un piano regolatore. Agli atti della discussione del 1957 trovo un ordine del giorno di Marangoni e Angelucci nel quale si diceva che, data la zona, si doveva fare una specie di concorso nazionale « di idee » perché la sovrintendenza se ne servisse per indicare quali fossero le zone da indicare nel piano regolatore come capaci di ospitare queste nuove costruzioni. Il relatore, che era Ermini, lo accettò, lo fece suo, ma di quell'ordine del giorno non si fece nulla. Il piano regolatore di Assisi ancora non è approvato. Così si sono fatti insediamenti industriali in posti anche disgraziati, ma soprattutto in zone dove chi è andato ad insediarsi, ha dovuto provvedere a tutte le in-

infrastrutture. Si sono fatte andare aziende in zone interne e si è creato un meccanismo di speculazione sulle aree, per cui chi è andato lì è stato punito. Tra Spello ed Assisi vi erano aree che allora costavano 25 lire al metro quadrato e salirono subito intorno alle 500 lire al metro quadrato.

Le responsabilità degli industriali sono molto pesanti. Si potrebbe dire che hanno svolto un'attività da corsari. È vero che ognuno fa il suo mestiere, però c'è anche un limite morale e di buon costume. È certo che un gruppo di industriali è stato quanto mai scostumato.

Gli industriali possono essere divisi in tre gruppi. C'è un primo gruppo che non occupa quasi per niente manodopera, e sono i trasformatori del caffè e del cacao. Erano quattro; uno ha chiuso. Questi si hanno avuto i guadagni prima accennati dall'onorevole relatore. Ma adesso costoro, secondo la legge dell'onorevole Giomo, sarebbero dei privilegiati perché, secondo loro, non godono dell'esenzione dai prelievi, ma solo dall'imposta di fabbricazione ed avrebbero tutte le altre esenzioni. Con loro gli uffici finanziari non hanno alcuna pendenza. Costoro chiudono i macinini del caffè, mandano a casa i due operai che hanno ed intanto hanno intascato decine e decine di milioni.

Poi, c'è un altro gruppo di industrie: la Colussi, che ha circa 450 operai, e la Mignini che occupa circa 230 operai. Queste sono invece implicate con i dazi doganali e i prelievi. La Mignini, però, è una vecchia azienda che si è sviluppata da uno stabilimento già esistente.

Vi è poi un terzo gruppo, di piccole aziende che non godono né dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione né dai prelievi: l'unico beneficio che hanno avuto è quello dell'IGE. Questo gruppo comprende circa 42 aziende, le più piccole.

I gruppi che hanno agito da pirati sono stati i primi due, i quali non solo non hanno tenuto conto di certi limiti, ma, avendone la possibilità, hanno invaso il mercato. Colussi, poi, ha creato una vera e propria industria di trasformazione, che ha lavorato per sé e per tutti gli altri. A questo punto bisogna fare il discorso sugli altri industriali, quelli non residenti ad Assisi, che non sono certo degli angioletti. La storia di certe attività è ben più vergognosa.

GIOMO. Perché non avete presentato un progetto di legge?

MASCHIELLA. Adesso le dirò il perché. Dicevo che questa storia dei rapporti industriali è ben più vergognosa. Un proverbio popolare dice: « Cane non mozzica cane, ma se si mozzicano tra di loro, qualcosa c'è ». E c'era l'osso! Ma una domanda bisogna porsi: perché, per esempio, l'associazione degli alimentaristi ha sparato a zero soltanto nell'assemblea di quest'anno? Io ho letto gli atti di quell'assemblea, e posso dirvi il perché: perché prima erano d'accordo, perché prima avevano fatto la spartizione come i ladri di Pisa, stabilendo di dividersi i benefici comuni. E alla lite si arrivò quando questa spartizione non andò più bene, quando qualcosa non funzionò più. Ci sono dei retroscena abbastanza torbidi in tutta questa faccenda.

Se si dovesse agire in base alla moralità, allora nel nostro paese dovremmo prenderci alla gola. Ma perché, è forse un atto morale quello del Governo che concede alla Eridania la possibilità di importare, in un regime quasi di monopolio, quello zucchero sul quale guadagna miliardi? È un atto morale quello del Ministero del commercio con l'estero che dà ad alcune ditte soltanto la licenza di importare alcuni generi, quasi in esclusiva, consentendo loro, ancora, di guadagnare miliardi? Non si tratta anche qui di un privilegio, non si viene a creare una specie di zona franca?

Che cosa significano, allora, questi moralismi quando si tratta di Assisi? Questo mi fa riflettere. Secondo me, immorale è l'una cosa, e immorale è l'altra; ma bisogna dire, con estrema chiarezza, che non ci sono industriali « santi » e industriali « dannati »; ci sono stati, invece, degli industriali che, tutti, hanno fatto la guerra di corsa, che sono andati all'arrembaggio, come dicevo prima, parlando di guerra corsara, che si sono messi d'accordo; quando poi uno ha cercato di approfittare della situazione, a danno di qualcun altro, è scoppiato il dissidio.

Ma tutto questo dev'essere chiaro, e deve essere denunciato di fronte al Parlamento, come noi lo facciamo sulle piazze: il discorso che faccio oggi qui l'ho già fatto, tutto completo, in piazza.

Del pari ignobile, da parte dei produttori (Colussi e gli altri) è il modo in cui trattano gli operai, il ricatto al quale li sottopongono. Ogni volta che si parlava di legge speciale arrivava un telegramma, con il quale si ribadiva la minaccia di licenziamento di tutti gli operai se la legge non fosse stata approvata in un certo modo. Così è vergognoso il

modo in cui si carica la manodopera sugli autocarri e la si porta in giro, al Ministero delle finanze e altrove. A me è capitato di recarmi lì, e di parlare agli operai, chiedendo loro di avere una maggiore coscienza di classe, una maggiore dignità: ma io capisco bene la situazione di queste persone, sottoposte ad un padrone. Colussi ha già chiuso due fabbriche nella nostra zona, perché ogni volta che si presenta una legge speciale lui chiude lo stabilimento vecchio e ne apre uno nuovo, dal momento che misura lui l'obsolescenza degli impianti. Se la legge ha la durata di dieci anni, gli operai, si capisce, stanno sulle spine. Questa è una situazione che, secondo me, va vigorosamente denunciata.

Tenuto conto di tutte queste cose, credo che l'urgenza di trovare delle soluzioni non possa essere ignorata. Quelle che io propongo discendono proprio da questo tipo di discorso, dalla preoccupazione che non si adottino provvedimenti positivi. Io sarei prontissimo ad accettare un provvedimento che permettesse di togliere agli industriali il male acquistato, mantenendo però l'occupazione e la possibilità di finanziamento per lo sviluppo futuro; ma non vorrei che si varasse invece un provvedimento che volesse apparire massimalisticamente « cattivo », e poi invece, in realtà, fosse « buono » per gli speculatori, perché ci sono i ricorsi alla Corte costituzionale, ci sono inciampi, ci sono varie interpretazioni, e così via.

La mia proposta, allora, è quella di chiudere con il passato, dicendo con estrema chiarezza che per il passato l'applicazione della legge deve intendersi voluta per tutte le voci, come ha deciso la magistratura e quindi per le imposte dirette, quelle indirette, l'IGE, i dazi doganali, e così via. Per il futuro, invece, la legge potrebbe essere collegata alla 614; ed inoltre dovrebbe essere specificamente contemplata l'IGE. Dico anche l'IGE perché ci sono cinque industrie che hanno goduto di certi benefici: prelievi, dazi doganali e imposta di fabbricazione; per cui a loro dell'IGE non importa nulla. Ci sono invece piccole e medie industrie, che non hanno usufruito degli altri benefici, ma solo dell'esenzione dall'IGE, per ottenere la quale però hanno dovuto affrontare delle difficoltà veramente serie, come l'insediamento, con tutte le spese relative. Dobbiamo quindi evitare di favorire soltanto quattro pescecani e tre speculatori; il che sarebbe davvero ingiusto.

Non vorrei dunque che con la scusa della legge speciale — parlando di Santa Chiara, di San Francesco, del poverello, degli uc-

celli, e così via — dessimo invece delle bastonate a chi non le merita, e cadessimo nel ridicolo: mai sopra l'asino, ma al di qua o al di là. La mia proposta, dunque, tiene conto di tutto questo.

Ci si è chiesto perché non abbiamo presentato una proposta di legge noi. Ma perché non siamo mica ingenui! E perché una proposta di questo genere la dovrei presentare io?

GIOMO. Allora, gli ingenui siamo noi!

MASCHIELLA. La proposta di legge non l'abbiamo presentata noi perché su una proposta di legge si creano speranze, aspettative, illusioni; c'è in proposito tutta un'agitazione della popolazione. Ed ora dovremmo venire noi a fare il Capitano Fracassa? Altri hanno preso le medaglie d'oro al momento della presentazione di quella legge, ed ora si presentano di nuovo come salvatori.

Noi non abbiamo presentato la proposta di legge, ma poiché abbiamo la possibilità e la capacità di farlo, siamo stati gli unici — gli unici! — a ripetere ad Assisi, nei comizi, questo stesso discorso che io sto facendo adesso, adoperando però verso gli industriali un linguaggio molto più forte (perché qui siamo abbastanza corretti); e non da oggi. Abbiamo quindi le carte in regola anche su questo punto.

I conventi hanno avuto dei soldi, ed hanno potuto rinnovarsi, facendo costruzioni nuove; non che la cosa ci scandalizzi, ma comunque una parte dei miliardi che dava la legge per il miglioramento degli alberghi, i conventi li hanno presi. Hanno fatto foresterie ed alberghi per i quali non pagano tasse. Lo sapeva, onorevole Tantalò, che i nostri fraticelli non pagano tasse? Non pagano gabelle. Gli altri commercianti sì, le pagano, ma loro no. Gli albergatori hanno potuto mettere in piedi edifici monumentali, perché a poche centinaia di metri dal centro, da Santa Maria degli Angeli, c'erano esenzioni, benefici, eccetera. Ma non vorrei, dico, che gli industriali più piccoli ci rimettessero, mentre gli speculatori ci hanno guadagnato, e i ladroni si sono portati a casa quello che hanno voluto.

Ecco perché concludo con la proposta che venga varata una legge modificativa, che metta il tutto in questi termini: per il passato — cioè dall'entrata in vigore della legge fino ad oggi — si sana tutto, compresi quindi dazi e prelievi; per il futuro rimane solo la 614, più l'IGE.

SERRENTINO. Se analizziamo bene lo spirito che ha ispirato la proposta di legge Giomo, notiamo che possono essere recepite alcune delle istanze che sono state avanzate sia dal collega Zamberletti che dal collega Maschiella.

I motivi che hanno ispirato questa legge sono: la sperequazione macroscopica che si era manifestata nel commercio di determinati articoli che all'atto di importazione godevano dell'esonero dei dazi fiscali e il caso macroscopico dell'imposta di fabbricazione sul caffè. Se la legge voleva agevolare determinate situazioni che favorissero uno sviluppo industriale e artigianale all'esterno della città di Assisi per difendere i suoi monumenti, doveva stabilire benefici esclusivamente per una produzione industriale che si doveva esplicare in quella determinata zona e senza possibilità concreta di esportazione di determinate merci non lavorate, o appena appena semilavorate, da questa zona verso il resto del paese. A mio avviso il legislatore non ha voluto prendere in considerazione certe esenzioni soprattutto nella proporzione con cui si sono manifestate. Quando pensiamo che lo Stato, per favorire Assisi, ha messo a disposizione attraverso un periodo di dieci anni l'importo di due miliardi e trecento milioni di lire, mentre questa cifra la poteva accumulare un solo importatore di caffè in un anno, ecco che cade chiaramente lo spirito della legge. Da una parte c'è il sacrificio della collettività per tirar fuori i due miliardi e trecento milioni, per ristrutturare dal punto di vista artistico la città di Assisi e per favorire determinati settori dell'industria alberghiera e turistica, dall'altra c'è la possibilità concreta per alcuni di conseguire cifre di gran lunga superiori a quelle che la collettività metteva a disposizione in questa materia. È vero che esistono preoccupazioni per le industrie che si sono insediate, per quelle cioè che seriamente hanno voluto operare nel settore approfittando di determinate agevolazioni, ma esistono anche preoccupazioni per la possibilità che modificando la legge si venga a dare un'arma, a coloro che finora hanno beneficiato macroscopicamente della legge precedente, di ricorrere contro questa modifica. Se è una interpretazione, il legislatore la può fare e non offre il fianco ad un ricorso alla Corte costituzionale, ma se noi con una determinata legge riconosciamo di aver dato dei benefici e con un'altra legge li modifichiamo prima del termine della scadenza della precedente legge, andiamo addirittura ad urtare contro

una disposizione legislativa. La legge deve essere comunque interpretativa.

All'emendamento governativo che prevede determinate esenzioni da imposte dirette per cui esiste effettivamente un beneficio, si potrebbero aggiungere altre elencazioni.

Nella legge originaria si parla di imposta erariale provinciale e comunale. Sino a quando esiste l'imposta di famiglia, se il comune non l'ha reclamata a tutt'oggi, si potrebbe prendere in considerazione una imposizione locale, da noi non contemplata, e applicare l'esenzione. Si potrebbero trovare magari altre voci da esentare, ma le imposte che devono essere escluse dall'esenzione nel modo più assoluto sono quelle relative ai dazi doganali, ed ai prelievi doganali. Ho preso atto di quanto ha detto il collega Maschiella e vorrei che il Governo insistendo sull'argomento dell'IGE ci desse un chiarimento di quelle storture che comporta la non applicazione dell'imposta dell'IGE.

Per quanto riguarda il problema dell'*ex tunc* e dell'*ex nunc* riteniamo opportuno mettere una sanatoria sul passato per evitare uno strascico che potrebbe creare caos e confusione nella stessa Assisi. Adottare questa sanatoria tranquillizzerebbe tutti.

CASTELLUCCI. Onorevoli colleghi, non ho molto da aggiungere a quanto già detto. Mi sono interessato di questa legge con una interrogazione al Governo durante l'estate, alla quale il Governo non ha risposto, precisamente per gli effetti esterni di questi benefici goduti dalla zona di Assisi, e in particolare per il mangimificio Mignini. Quest'ultimo ha messo in difficoltà tutte le altre industrie analoghe in quanto, beneficiando di costi gratuitamente inferiori, opera una concorrenza oggettivamente sleale alla quale non potevano reggere tutti gli altri mangimifici operanti nel centro d'Italia che non godevano di questi privilegi, anche se situati in zone rientranti nella legge 614.

Ed allora a me è sembrato di dover chiedere al Governo il perché di queste agevolazioni, applicate in un modo che è stato denunciato dallo stesso onorevole Maschiella, al quale vorrei chiedere il motivo per il quale non si è sentito in dovere di presentare una proposta di legge per modificare, per correggere questi abusi.

Io credo che lo scopo della legge del 1957 per la città di Assisi intendesse soprattutto tutelare gli aspetti storici, monumentali ed artistici della città di Assisi, con i quali aspetti niente avevano a che vedere gli interessi di

privati imprenditori che hanno guadagnato e speculato per conto proprio senza nessun riguardo per la città di Assisi.

Quando abbiamo discusso una legge analoga per la città di Loreto, il Governo ha messo una preclusione assoluta su qualsiasi esenzione o agevolazione di carattere tributario o fiscale, limitandosi a dare dei contributi, per il carattere, anche lì, storico, monumentale ed artistico della città di Loreto.

Quindi credo di trovarmi pienamente d'accordo con le conclusioni dell'onorevole relatore, anche perché, modestamente, io non voglio qui censurare le interpretazioni della magistratura, ma noi sappiamo tutti che le leggi fiscali non si interpretano estensivamente. L'articolo 15 parla di agevolazioni concesse alle imprese da ogni imposta erariale, provinciale e comunale; poi dice: « e relative sovrimposte ». Io voglio domandare se sui dazi doganali, sull'IGE, su altre imposte che non sono afferenti al reddito delle imprese possono essere applicate delle sovrimposte. Questo non è. Quindi anche questo criterio circoscriveva la portata delle agevolazioni.

Io volevo anche domandare se la città di Assisi era compresa tra le aree depresse del centro-nord con la precedente legge. Mi viene precisato qui da un collega umbro che la città di Assisi non era compresa fra quelle delle zone depresse del centro-nord; quindi non godeva delle modeste agevolazioni ivi previste.

Io ho visto gli atti parlamentari. Su questo articolo 15 non c'è stata discussione. Evidentemente, è stata buttata là una formulazione che neppure nell'intenzione dei proponenti l'estensione di questi benefici poteva prevedere la larga sfera di applicazione cui ha dato luogo. Allora si voleva dare qualcosa che fosse analogo ai particolari benefici, anche se modesti, di cui godevano i comuni delle aree depresse del centro-nord.

Quindi, si volevano dare dei benefici, ma non agevolazioni tali per cui si sconvolgesse tutto il mercato, specialmente nell'area dell'Italia centrale. Io ho già denunciato il malessere delle aziende delle Marche, le quali non vendono più niente e sono costrette a mandar via gli operai. Che se ne vadano gli operai di Assisi o delle altre zone dell'Italia centrale, è la stessa cosa; ma cerchiamo che non se ne vadano fuori da nessuna delle due parti e non consentiamo privilegi a degli imprenditori che non hanno nulla a che vedere con il benessere collettivo di Assisi.

MENICACCI. Sono umbro e credo di conoscere abbastanza bene la situazione, oggi

drammatizzata oltre misura. Quando ebbi conoscenza della proposta Giomo, la lessi con interesse e con apprezzamenti positivi, che manifestai allo stesso collega. Sentii il dovere di approfondire il caso con una indagine a tutti i livelli. Sono pervenuto a conclusioni diverse e posso dire con estrema serenità ed obiettività di giudizio, che modificare la legge speciale per Assisi, ormai prossima a scadere, significa determinare una situazione di pericolo, pregiudizievole degli interessi di Assisi, che rappresenta per me l'assoluto, dinanzi al quale gli imprenditori, quelli locali e quelli del nord che spingono in senso contrario, rappresentano il relativo.

Di qui la necessità di approfondire *ab initio* tutta la questione in modo più ampio. Il relatore ha liquidato quasi con fretta ciò che si disse e si volle dodici anni fa. Sarebbe fare un torto ai legislatori di allora, quasi che avessero voluto un fatto scandaloso. Tutti i colleghi parlamentari della seconda legislatura si resero conto di una esigenza fondamentale, che anche ora è opportuno e doveroso richiamare: quella di salvaguardare i valori spirituali connessi con il nome di Assisi, quali elementi necessari di vita per i singoli e per la società e quella di far riferimenti ai medesimi in un momento storico come l'attuale. Questa salvaguardia si poteva garantire anche conservando gelosamente all'ammirazione e alla educazione degli uomini le memorie francescane, le costruzioni, l'ambiente, le opere d'arte, il paesaggio davvero insuperabile di Assisi, tutte quelle cose che, però, stavano andando in rovina per vetustà e per incuria, per malvagità o per errore, per indisponibilità di fondi o per meschini interessi.

Di qui l'opportunità, la necessità di una serie organica di provvedimenti atti a salvaguardare il carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi. Ovviamente, occorre conciliare l'esigenza della particolare vocazione di Assisi, con le possibilità concrete e le esigenze altrettanto doverose della vita della sua popolazione. Attuare concretamente tutte le cose dette prima e quindi risolvere un problema tanto vasto e ponderoso non poteva essere lasciato alle tenui ed insufficienti forze di tesoreria del comune di Assisi, che superava di poco i ventimila abitanti, in massima parte di più che modeste condizioni economiche (si ricordi che Assisi è al centro di una regione riconosciuta recentemente depressa nel suo complesso e in quanto tale ammessa alle insufficienti provvidenze della legge 614 sulle

aree del centro-nord), dei quali abitanti, meno di 6.000 raccolti nella città e gli altri più numerosi dispersi nel lavoro delle campagne o disoccupati.

Né sufficienti potevano essere i normali stanziamenti del bilancio statale destinati ad Assisi. Il restauro e il ripristino dei monumenti e dei castelli e delle rocche richiedevano urgenti interventi dell'ordine di varie centinaia di milioni. Non meno esigevano le opere a tutela del vincolo paesistico e di conservazione del carattere medievale della città. Similmente la spesa per la conservazione e per rimettere in luce gli innumerevoli oggetti d'arte e documenti di storia che si rinvenivano e si rinvergono tuttora dovunque in quel territorio. Altrettanti interventi finanziari erano richiesti dal settore alberghiero e turistico.

Proprio per questi motivi i legislatori di 12 anni fa nel discutere la legge rivolsero attenzione a Venezia e alla legge già approvata dal Parlamento, che affrontò e risolse per quella città l'analogo problema di evitare la rovina di un patrimonio inestimabile di storia e di arte, per la salvezza del quale si manifestavano inadeguate le possibilità delle forze locali e la cui perdita invece, sarebbe imputata a vergognosa colpa della nazione da tutto il mondo civile. E allo schema e alle norme di quella legge ci si uniformò nella nuova legge speciale per Assisi. Di qui una serie di articoli, di discipline, di aiuti statali, di facilitazioni nel contrarre mutui ed, anche, — ecco la *vexata quaestio* — di agevolazioni fiscali; di agevolazioni fiscali, si dice, a distanza di 12 anni dalla legge, che per essere notevoli sono scandalose, eccessive, arbitrarie, anticostituzionali, eccetera. Ora poniamoci le seguenti domande. Erano necessari tali agevolazioni e perché furono eccezionalmente concesse? Vi è collegamento tra le disposizioni di salvaguardia di Assisi e del suo territorio con quelle disposizioni fiscali? Su entrambi i casi noi rispondiamo assentendo. Fu, comunque, una concessione equivoca o non piuttosto unanime e meditata? Rispondiamo ad esse singolarmente: in primo luogo si trattò di agevolazioni necessarie. Leggendo il complesso delle leggi appare subito evidente che al comune di Assisi, proprio in relazione alla incomparabile importanza del suo centro monumentale, del suo passato, delle opere storiche che esso vanta, vennero imposti dalla legge stessa obblighi precisi e particolarmente onerosi; a) vincolare le costruzioni; b) eseguire una serie di opere formulando programmi annuali di lavoro: per il restauro e per il consolidamento dei monumenti d'arte; per la

sistemazione o per l'apertura delle strade di accesso ai santuari e ai monumenti storici francescani; c) per espropriare, a questo fine, immobili, contro indennità; d) per destinare la zona industriale e, dopo tale destinazione, rinunciare a veder sorgere qualsiasi industria fuori di tale zona, con danno notevole alla maggior parte dei proprietari costretti a lasciare a verde i terreni e immodificate le costruzioni attuali.

Ma le esenzioni fiscali che c'entrano con tutto ciò? C'entrano e come: erano indispensabili!

Con le esenzioni fiscali si è voluto attirare nel comprensorio di Assisi, che al momento non vantava alcuna industria di una certa mole e che era fra le più depresse della depressa regione umbra, nuove attività artigiane ed industriali. Tale attività e, quindi, tutti i trasferimenti ed i nuovi insediamenti artigiani ed industriali da un punto di vista immediato costituivano fonte di guadagno per la manodopera locale, che conosceva alti livelli di disoccupazione (ricordate che il piano regionale di sviluppo presentato nel 1960, riconosceva quale condizione essenziale di progresso dalla crisi in atto, di costituire entro il 1970 ben 22 mila nuovi posti di lavoro!), da un punto di vista mediato, mercé il gettito tributario proveniente da tali nuove industrie, assicuravano al comune di Assisi — e l'assicureranno dopo la scadenza del decennio stabilito per l'esenzione ormai prossima (1972) — cospicue entrate di bilancio che gli permetteranno di far fronte ai nuovi gravosissimi compiti di cui prima ho fatto cenno.

Ecco, dunque, la necessità di tali facilitazioni. Va aggiunto, che senza queste facilitazioni fiscali, nessun nuovo insediamento si sarebbe verificato, tenuto conto, soprattutto, che la maggior parte del territorio comunale, quello più facilmente accessibile dalle grandi vie di comunicazione, è stato vincolato dalla legge, perché sia garantito l'isolamento dei monumenti e la bellezza del paesaggio. Ecco spiegata, dunque, la evidentissima connessione tra le disposizioni di salvaguardia di Assisi e del suo territorio con le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali. Senza queste ultime si sarebbe pregiudicata la vita comunale, la economia locale e, quindi, la migliore salvaguardia monumentale e paesistica che la legge, quale suo fine primario, intendeva garantire.

Tale concessione non fu né demagogica, né equivoca e tanto meno data con leggerezza. Lo prova l'*iter* seguito dalla proposta di legge.

Il progetto di legge fu presentato da due uomini di governo autorevoli, venne distribuito a tutti i parlamentari, fu discusso ampiamente e in modo approfondito per tre sedute in quattro mesi ed ebbe un larghissimo consenso. Ma che il provvedimento non passò né clandestinamente né con scopi clientelari in quanto rispondeva ad una precisa esigenza sociale, lo prova un fatto: dopo la entrata in vigore della legge non fu sollevata alcuna critica alla stessa; né dai ceti economici ed imprenditoriali, i quali ci hanno pensato su ben 12 anni per muoversi in senso critico; né dalle stesse città della provincia di Perugia che avrebbero potuto temere trasferimenti di aziende dai comuni limitrofi a quello di Assisi, nel territorio di quest'ultimo, ma che a tutti i livelli non hanno mai avanzato riserve pur essendo le più direttamente minacciate.

Non solo! Ma quando nel 1960 e nel 1966 la Camera dei deputati discusse lungamente in più sedute le interpellanze in tutti i gruppi politici sulla situazione economica dell'Umbria in crisi, tutti i parlamentari confermarono l'opportunità ed il valore in senso lato della legge oggi incriminata. Valgano per tutte le parole pronunciate dal ministro Colombo nella seduta della Camera del 17 febbraio 1970: « Riguardo alla legge speciale di Assisi, che prevede agevolazioni rilevanti non contemplate per altre zone, ricordo che esso è stata voluta da tutti i gruppi politici ».

Che accadesse negli anni successivi all'entrata in vigore della legge? Il comune di Assisi procedette ad identificare la zona industriale, ove trasferire ed installare *ex novo* gli impianti industriali, entro il termine di 5 anni, come statuiva l'articolo 14.

Gli industriali dopo quattro anni cominciarono a fare i conti: sui problemi inerenti al gravame tributario, sui problemi di disponibilità ed ubicazione di terreni, sui problemi di comunicazioni ed allacciamenti.

Solo verso la metà del 1962 (a quasi 5 anni dalla legge) si installarono nella zona pochissime grosse aziende, in tutto tre, e poche decine di imprese industriali di limitate dimensioni. Sicché i tre quarti dello spazio previsto risultano ancora oggi disponibili, senza più possibilità per la esenzione dopo il 1962!

Di peculiare va solo considerato il particolare e per certi versi imprevedibile comportamento degli uffici finanziari. Essi dettero alla legge una interpretazione monca e parziale decretando la esenzione dalle imposte dirette e non da quelle indirette erariali, provinciali e comunali: IGE, registro, dazi doganali, prelievi comunitari, imposte comunali di consu-

mo. Dal punto di vista pratico va ricordato che per sette anni (su dieci di esenzione stabiliti dalla legge) le industrie di Assisi non hanno potuto profittare dell'esenzione della legge n. 976 in materia di imposte indirette. E cioè dal 1962 (data di installazione) al 1969 (data della sentenza sulla vertenza giudiziaria col Fisco).

Mi avvio rapidamente alla conclusione.

Vorrei dire che la modifica di questa legge comporta delle implicanze particolari, che non sono state approfondite questa mattina, a mio parere; noi non abbiamo una chiara visione di ciò che si verificherà in Assisi se diamo della legge una certa interpretazione.

Dico subito che alla fine del mio intervento io proporrò la costituzione di un comitato ristretto, che approfondisca in maniera particolare gli articoli delle varie proposte di legge in relazione alle conseguenze che dalla loro approvazione deriverebbero alle industrie di Assisi.

Voglio ancora solo ricordare quali possono essere tali conseguenze. C'è un problema morale, che qui è stato già sollevato, e che è quello relativo ai diritti quesiti, alla certezza del diritto; per quanto riguarda gli effetti retroattivi, mi pare che tutti siamo d'accordo: potremmo esserlo anche noi, sebbene mi sembra che la proposta Giomo, per certi versi, potrebbe essere anticostituzionale. Vi è poi da esaminare tutta la questione relativa ai telegrammi, alle minacce di licenziamento, e così via.

A me sembra che in ordine al problema della esenzione fiscale, il Parlamento in sostanza si trovi a dover affrontare due contrastanti esigenze: quella di troncane ogni perplessità, e quindi ogni lite, in ordine all'interpretazione dell'articolo 15 della legge; e quella di far cessare gli inconvenienti che, nel corso dell'applicazione della legge, si sono rivelati sempre più gravi, anche sotto il profilo di manovre svolte a distorcere la finalità perseguita dalla legge stessa.

La prima esigenza (quella di troncane ogni perplessità) è connessa con la questione se la esenzione riguardi, oltre alle imposte dirette, anche quelle indirette; e in proposito non può non tenersi conto dell'interpretazione data dalla Corte di Cassazione, secondo cui la esenzione di cui trattasi riguarda anche le imposte indirette.

La seconda esigenza (quella di far cessare gli inconvenienti) è connessa con la necessità di ovviare agli inconvenienti di una troppo larga e addirittura indiscriminata esenzione, che alcuni imprenditori possono essere ten-

tati ad utilizzare oltre i limiti segnati dal potenziale produttivo delle proprie aziende, soprattutto per quanto riguarda l'importazione di merci.

Non sembra, a mio parere, che la soluzione migliore a tali contrastanti esigenze possa ritrovarsi o nella semplice « interpretazione autentica » (in senso restrittivo, e perciò contrario proprio all'interpretazione giudiziale) delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge, con effetto retroattivo e quindi con deleterie ripercussioni sulla stabilità delle imprese e dei posti di lavoro, come ha proposto l'onorevole Giomo, o nella semplice restrizione nel tempo, e più precisamente nell'anticipata cessazione della esenzione, con effetto retroattivo, di per sé nocivo, senza prendere posizione in ordine al problema interpretativo, e quindi senza affrontare una delle esigenze sopra prospettate, come ha proposto l'onorevole Cattaneo Petrini Giannina, ed in relazione alle perplessità manifestate dallo stesso relatore.

Sembra rispondente all'esigenza di non turbare, con le posizioni legittimamente acquisite dagli operatori economici, la stabilità e la sicurezza dei posti di lavoro dare all'articolo 15 della legge un'interpretazione autentica conforme a quella già data dalla Corte di cassazione.

Appare altresì rispondente all'esigenza di non consentire l'ulteriore attività della legge, per la parte in cui concede l'esenzione anche delle imposte indirette, con negativi riflessi sulla realizzazione stessa delle finalità perseguite dalla legge, ridurre, nel tempo, l'esenzione illimitata.

Una proposta, ad esempio, potrebbe essere quella di far scadere la legge tra un anno, cioè nel 1971, anziché, come originariamente previsto, nel 1972. Anche tale proposta potrebbe essere valida, e degna di essere accolta.

Ora, per raggiungere i due scopi di cui ho parlato, noi proponiamo, in primo luogo, l'interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della modificazione, in senso conforme a quello dato dall'autorità giudiziaria; secondo, la sostituzione dell'articolo 15 della legge, per il periodo successivo alla entrata in vigore della modificazione.

Tale proposta viene raccomandata in questa sede, sotto forma di emendamenti che io presenterò; essa appare idonea ad eliminare il contrasto tra l'esigenza di una interpretazione volta a consolidare il passato e di una modificazione volta ad impedire la prosecuzione, nel futuro della illimitata esenzione.

Ed ecco il testo del primo emendamento che intendo preannunciare:

« La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, viene modificata » — non « si intende », ma « viene » modificata — « con riferimento ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

- 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
- 3) l'imposta camerale;
- 4) l'imposta di patente.

Viene pertanto a cessare l'esenzione dai dazi doganali, dai prelievi, dall'imposta di fabbricazione, dall'imposta di consumo e da tutte le altre imposte indirette ».

Il secondo mio emendamento è invece così formulato:

« L'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, interpretato nel senso che l'esenzione dalle imposte erariali comprende tutte le imposte, senza alcuna esclusione (dazi doganali e diritti di prelievo in particolare), è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di agevolare il trasferimento e il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sarà concesso alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di 5 anni dalla presente legge l'esenzione dalle imposte dirette erariali e dall'imposta generale sull'entrata, da ogni imposta provinciale e comunale, nonché dalle relative sovrainposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianti » ».

Per concludere, vorrei sviluppare una piccola dissertazione. Io non sono un esperto in materia; ma qual è l'imposta che veramente preoccupa il proponente della legge? Si dice che si tratta dei prelievi.

Alla base delle argomentazioni dell'onorevole Giomo, vi è questa precisa accusa: che i privati industriali, non pagando le imposte, ed in particolare i prelievi, guadagnano molto, mentre lo Stato perde tutto. A mio avviso avviene invece il contrario; secondo me, esentando gli imprenditori dal pagamento dei prelievi lo Stato ci guadagna.

E vorrei brevemente dimostrarlo. È da escludere che l'erario, in dipendenza delle esenzioni fiscali a favore delle industrie ubicate ad Assisi, per il mancato introito dei pre-



lievi comunitari venga a sopportare oneri ingenti.

Si deve tener presente che le ditte interessate hanno importato ed importeranno merci fuori MEC, con la certezza di non essere tenute a pagare prelievi (importando da paesi della Comunità prelievi non se ne pagano). Ne consegue che nessuna perdita, praticamente, è a carico dello Stato.

È da aggiungere che tutte le merci importate fuori MEC hanno un prezzo notevolmente superiore (del 25-30 per cento) a quello del MEC. Dette maggiorazioni vengono applicate, si sa, a titolo cautelativo, e cioè ad impedire all'operatore di acquistare materie prime fuori dell'ambito comunitario.

Volendo considerare i riflessi economici e fiscali nei riguardi dell'erario (darò alcune cifre in seguito), è facilmente dimostrabile che quest'ultimo non solo non sopporterà alcun onere, ma ne ritrarrà un vantaggio effettivo del 40 per cento sull'ammontare dei prelievi. Qualora detti prelievi fossero versati alla cassa comunitaria, il beneficio dell'Italia sarebbe di appena il 10 per cento.

Quanto sopra in considerazione del fatto che lo Stato, assolutamente, non è tenuto a versare i prelievi non pagati dagli operatori di Assisi al MEC, per la seguente ragione. Se lo Stato non percepisse questi prelievi, e fosse tenuto a versarli ugualmente, naturalmente ne avrebbe un danno; ma se invece non li percepisce e non deve versarli al MEC, esso ci guadagna.

Quando l'imponibile per la complementare che questi operatori maturano supera i 500 milioni, come in questo caso, lo Stato può introitare addirittura una aliquota del 65 per cento.

Il trattato di Roma, all'articolo 92, n. 3, lettera a), stabilisce che possono considerarsi compatibili con il Mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso, oppure si abbia una forma di sottooccupazione, ovvero zone depresse.

Ecco il caso specifico. Il Comune di Assisi è una zona che corrisponde a queste caratteristiche, pertanto non vediamo perché lo Stato italiano non voglia giovare di quanto gli consente il Trattato di Roma, anche perché tutti gli Stati comunitari colgono tutte le occasioni per utilizzare la Cassa comunitaria. Faccio esempi. La Francia importa olio dalla Tunisia e dall'Algeria e non paga prelievi. Il Belgio importa zucchero dalle ex colonie e non paga prelievi. Si dirà che questi sono impegni presi dalla Francia e dal Bel-

gio prima della firma del MEC. Ma anche Assisi vide la legge il 27 ottobre 1957. Il MEC venne istituito due mesi dopo. Quindi, per Assisi, la situazione era preesistente e va rispettata.

Perché non si cerca di accertare se lo Stato italiano abbia la possibilità di far rientrare la legge di Assisi nei casi previsti dall'articolo 92 del Trattato di Roma?

Il relatore ha detto che l'erario perde dieci miliardi l'anno. Questa, a mio parere, è una cosa non vera. Faccio un esempio. Il prezzo del latte in polvere nel Mec è di lire 24.000 al quintale. Senonché le industrie lo acquistano fuori del Mercato comune, in Canada e lo pagano 12.000 lire al quintale. Se dovessero pagare i prelievi, essi pagherebbero 12.000 + 24.000, pari a lire 42.000 al quintale. Ne consegue che a fronte di un prodotto il cui valore è di lire 24.000 nel Mec, si verrebbe a pagare 42.000 lire. Logicamente, gli interessati acquistano in Canada, nella certezza di non dover pagare prelievi e dazi; altrimenti comperebbero nel Mec. Dire di pagare i prelievi induce gli imprenditori a comprare nel Mec, ma in tal caso lo Stato italiano i prelievi li perde, salvo il 10 per cento.

Dimostrazione degli eventuali oneri che potrà sostenere lo Stato concedendo quanto richiesto, e confermato dalla Corte di Cassazione, per la zona di Assisi: se teniamo per base l'insieme dei dazi da pagare per un milione, dobbiamo detrarre da questa cifra 250.000 lire, cioè il 25 per cento. Su questa cifra di 750.000 lire dovrà gravare l'imposta complementare del 65 per cento e cioè lire 487.500. Si avrà pertanto l'onere di lire 265.000: l'effettivo beneficio dell'operatore sulla apparente cifra di un milione di fideiussione.

Quindi, quando si dice: guadagno di 10 miliardi, in effetti si tratta di due miliardi e mezzo. Poca cosa per i benefici di Assisi. Significa mettere Assisi sullo stesso piano di qualunque altro centro del Mezzogiorno.

Per questo credo che sia necessario un approfondimento particolare, onorevole Presidente, su questo tema, perché su questo tema la situazione, per gli interessi che promanano, è stata drammatizzata, ma la realtà è ben diversa.

Si dice che è in corso una speculazione. Per evitarla, basiamo l'assegnazione delle materie prime e quindi l'esenzione fiscale, sulla potenzialità delle aziende attuale, riconosciuta dalle autorità. La Finanza e la Dogana hanno tutti gli elementi per valutare tale operazione.

È essenziale per noi che la legge deve essere modificativa e non interpretativa. Quindi: o lasciare le cose come stanno, approfittando appunto delle particolari concessioni che lo Stato può ottenere; oppure anticipare, la scadenza della legge al 1970 o ai primi del 1971. Altrimenti, salvato il passato, non escludere dalle esenzioni i prelievi e in ogni caso salvare l'imposta generale sull'entrata.

SILVESTRI. Le agevolazioni, le esenzioni, quando sono generiche, quando non si inquadrano in un disegno preciso, danno luogo a serie conseguenze di carattere normativo. Per cui, mi pare che le agevolazioni allora stabilite inquadravano la zona di Assisi in una situazione di extra territorialità tributaria. Se andiamo al fondo del nostro diritto tributario, vediamo che questo scopo di extra territorialità si basa su tre o quattro principi di diritto ed anche di carattere economico. Abbiamo le zone fuori di ogni linea doganale, come le ambasciate, la Città del Vaticano, San Marino.

Abbiamo però un'altra ragione nel creare le zone franche nelle zone di frontiera. Infatti in questo caso mettere un controllo sul traffico di frontiera sarebbe più costoso di quello che lo Stato ricaverebbe da una imposizione. Ci sono poi motivi di transito, come per il porto franco di Trieste, che pongono la zona al di fuori della linea doganale. Mi richiamo proprio a questi principi per dire che questa Commissione deve essere molto cauta, se non addirittura contraria, a creare zone franche.

Credo che sia assolutamente necessario ridimensionare e portare ad un livello tributario equo quella che era la legge del 1957 attraverso una disposizione interpretativa che eviti la speculazione e le evasioni e che si limiti quindi a quelle esenzioni che sono diventate di carattere generale. Mi pare che alcuni colleghi abbiano avanzato la proposta di formare un comitato ristretto allo scopo di inquadrare queste disposizioni ed esaminarle più attentamente sia da un punto di vista tributario che da uno giuridico. Su questo argomento vorrei sentire il parere del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BIMA, *Relatore*. Mi limiterò a dire tre cose. La prima, che sostanzialmente sono d'accordo con l'onorevole Silvestri nel giudicare queste proposte come dirette a riportare

la normativa agevolativa nell'ambito di quello che è l'indirizzo costante e tradizionale della nostra legislazione. Per inciso voglio anche dire che il tipo di industria che gli amici di Perugia sostengono è in fondo inaccettabile.

La seconda è che dobbiamo arrivare ad intenderci sul concetto di esenzione e di agevolazione. Per Assisi si trattava di provocare il trasferimento di certe industrie da una zona della città ad un'altra zona. E poi, anche come indirizzo di carattere generale, di provocare una industrializzazione della zona. Ora il tipo di agevolazioni che con la proposta Giomo veniamo a proporre a modifica di quella vecchia si riferisce ai tributi dovuti per il trasferimento e il nuovo impianto e ai tributi afferenti l'esercizio. Bisogna distinguere questi tipi. Per i trasferimenti e gli impianti ci sono delle agevolazioni sui tributi diretti e alcune anche sui tributi indiretti. Però le agevolazioni sui tributi indiretti si limitano al trasferimento e all'impianto. Alcuni colleghi hanno manifestato l'opinione di estendere le agevolazioni anche sui tributi indiretti per quanto riguarda l'esercizio. Ora su questo non sono d'accordo, anche se posso capire la loro richiesta.

Tengo a ribadire, onorevoli colleghi, che la proposta di legge Giomo si inserisce a difesa di un orientamento e di una direttiva di carattere generale. Il peggior servizio che voi potete fare ad Assisi è proprio quello di sostenere un tipo di industrializzazione, che chiamerei di rapina in quanto vive su determinate agevolazioni; un tipo di industrializzazione, a mio avviso, non sana.

Per quanto riguarda poi la richiesta avanzata da alcuni colleghi di un comitato ristretto, non ho nulla in contrario.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Solo poche parole, signor Presidente, giacché mi sembra che in proposito ormai sia stato detto tutto quello che si poteva dire, e forse anche di più.

Devo innanzi tutto precisare che l'interpretazione di questa proposta come una legge punitiva nei confronti di Assisi, data da alcuni colleghi, non ha assolutamente ragione di essere, è assolutamente infondata. Esiste invece una precisa e chiara volontà politica di incentivare lo sviluppo di Assisi; ma a questo punto mi pare che il primo dovere di tutti - del Parlamento come del Governo - sia quello di fare in modo che la legge, a suo tempo approvata con finalità notevolmente diverse da quelle che poi purtroppo nel corso degli

anni sono andate realizzandosi, abbia una sua ortodossia sostanziale, e non puramente formale. E questo non soltanto, se i colleghi me lo consentono, per salvaguardare gli interessi di parti concorrenti, dei quali, a un certo punto, il Parlamento può anche non tenere conto, ma perché nell'applicazione della legge (e questo è un concetto validissimo che il relatore ha espresso nella sua replica, ed al quale io aderisco totalmente) non si realizzino delle speculazioni, che poi non risolvono mai i problemi connessi con lo sviluppo economico e sociale di Assisi, ma semmai li aggravano. Se infatti vengono insediate in quella città aziende che non hanno una reale consistenza economica, ma vogliono soltanto sfruttare, in un determinato modo, particolari agevolazioni, alle quali è stata data indebitamente (lasciamo stare da chi) una interpretazione estensiva, è evidente che tali aziende, non avendo una vera realtà economica, come ricordava il collega Maschiella, si sposteranno in tutte le parti d'Italia, e magari del mondo, alla ricerca dell'occasione più favorevole per uno sfruttamento contingente, che trascura completamente gli interessi delle popolazioni e dell'ambiente in cui operano.

Questo mi sembra un concetto sul quale tutti siamo stati d'accordo. Dove mi sembra che nascano le varie differenziazioni è a proposito delle conseguenze che da questo che si è detto si debbono trarre. Qui ci sarebbe da dire (tanto per adeguarmi all'onorevole Bima !): *Video bona proboque, deteriora sequor*, come diceva Ovidio, e che spero interpretiamo tutti in accezione agostiniana. A questo punto è chiaro che il Parlamento deve assumersi una precisa responsabilità, nell'ambito della fisionomia di impegno politico che caratterizza tutte le parti qui rappresentate. A parte tutto quello che è stato detto, faccio un breve riepilogo, per sintetizzare.

Ci sono dinanzi due problemi. Sull'impostazione di fondo, mi sembra, concordiamo tutti, come ho detto; anche i colleghi di parte comunista non hanno potuto non ammettere che un certo sviluppo, soprattutto a livello di piccole aziende, si è in effetti realizzato. E direi che la preoccupazione maggiore è proprio quella di salvaguardare i piccoli imprenditori, a livello artigianale, che non hanno certo realizzato una speculazione di carattere economico e commerciale.

I due problemi di fondo, per altro, sono quello della retroattività e quello dell'IGE.

Aprirò a questo punto una brevissima parentesi, per tranquillizzare l'onorevole Bima,

il quale si preoccupava che l'interpretazione da noi data alla legge (si era infatti partiti con un'interpretazione; se poi, lungo la discussione, si è cominciato a parlare di modifica, va bene; ma l'idea originaria era appunto quella di una interpretazione) possa contrastare con quella data dalla Corte di cassazione. Credo di poter tranquillizzare il collega: non esiste alcun contrasto reale: la Cassazione è stata impegnata ad esprimere un suo giudizio su di un caso specifico e particolare. Essa, tra l'altro, come ha ricordato il collega Giomo, aveva anche, in un certo senso, stigmatizzato la scarsa chiarezza del provvedimento, ed aveva anche parlato, nella prima parte della sentenza (a parte la citazione del collega Giomo), di mezzi interpretativi carenti. La Cassazione si è dunque riferita ad un caso specifico e limitato; e nella sentenza il richiamo al legislatore (Governo e Parlamento) perché si proceda ad una interpretazione autentica è palese. In questa sede, attraverso l'iniziativa del collega Giomo, ci stiamo occupando proprio di tale interpretazione. Devo dire che l'iniziativa dell'onorevole Giomo per altro ha preceduto — e probabilmente renderà inutile — una analoga iniziativa del Governo in questo senso; non ho nessuna difficoltà a dire qui che addirittura è all'esame del ministro delle finanze una relazione, numero 3632, del 24 settembre, su questo argomento. Io mi farò anzi portavoce della Commissione per comunicare al ministro che praticamente è ormai iniziata la discussione su questa materia, e che una iniziativa del Governo probabilmente ritarderebbe, anziché agevolarla, la soluzione della questione.

L'interpretazione del collega Giomo, sul piano generale, mi pare dunque che possa essere condivisa.

Per quanto riguarda il problema della retroattività, onorevoli colleghi, non si può negare che sancendo il principio che l'interpretazione ha effetto solamente *ex nunc* — e non *ex tunc*, come sarebbe proprio e corretto, trattandosi di interpretazione autentica — consolidiamo, in pratica, un autentico privilegio fiscale. Io posso anche rendermi conto del fatto che ciò provocherà una serie di vicissitudini, e sarà fonte di disagio; ma in realtà, proprio perché vogliamo evitare che si cristallizzi una situazione di privilegio fiscale, praticamente la sanciamo con una affermazione di questo genere, trascurando il fatto che la validità della legge sta ormai per cessare; come si è detto, non restano, ad occhio e croce, che due o tre anni.

Questo è dunque un argomento sul quale dobbiamo riflettere. Dico subito che io non mi oppongo alla costituzione di un comitato ristretto, perché mi rendo conto della necessità di un ulteriore approfondimento del problema; ma *a priori* ho voluto sottolineare questa riserva, relativa al consolidamento del privilegio ed ai problemi che ne deriverebbero. Una delle ditte di cui si è parlato, per esempio, e cioè la Colussi, ha già citato in giudizio l'Amministrazione, chiedendo il rimborso della somma complessiva di 400 milioni di lire per tributi relativi a merci che si assume siano già state lavorate in quello stabilimento. Nel momento in cui decideremo che l'interpretazione di questa legge ha effetto *ex nunc* l'erario potrebbe essere chiamato pagare quei 400 milioni, più il resto.

Si è parlato di incostituzionalità. Io credo di poter escludere che la proposta Giomo sia incostituzionale, intanto perché, ripeto, in questo campo noi, parlando di interpretazione, non possiamo che farla risalire *ex tunc*. Dirò di più: se parliamo di interpretazione che ha valore da questo momento, credo che dovremo cominciare a valutare seriamente le conseguenze dal punto di vista dell'erario, e che dovremmo chiedere, per esempio, anche il parere della Commissione Bilancio. Non si tratterebbe infatti, onorevoli colleghi, di pretendere la restituzione di somme per le quali vi sia stata una esenzione: le esenzioni non sarebbero state concesse.

MASCHIELLA. Questo può essere vero per quanto riguarda dazi e prelievi, ma non per quanto riguarda il caffè, perché dopo la sentenza della Corte di cassazione è stata liberata tutta la fidejussione degli industriali del caffè, che sono quelli che più vergognosamente sono stati agevolati.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Maschiella, i dati che ho io sono leggermente diversi, ma il problema, in sostanza, non cambia, perché in quel caso bisognerebbe far sborsare all'erario delle somme che non sono state incassate.

Su questo punto potremo soffermarci ulteriormente, magari in sede di comitato ristretto; però devo esprimere le mie perplessità al riguardo, così come faccio per quanto concerne il problema dell'IGE. Pur rendendomi conto, anche in questo caso, delle ragioni che hanno causato le iniziative dei col-

leghi che hanno presentato degli specifici emendamenti al riguardo, non posso non sottolineare che anche in questo caso la posizione del Governo è purtroppo negativa; e questo anche per quelle ragioni di ordine generale che altri hanno qui esposto. In effetti, noi non possiamo consentire non solo che si perpetui, ma che sia mai stata concepita un'isola di privilegio fiscale di questo genere. Su questo piano, in carenza di un'azione generale — che interessa, ripeto, non il Governo soltanto, ma lo Stato, il Parlamento — è chiaro che noi tutti, anche con qualche sacrificio, dobbiamo sottolineare l'esigenza di ripristinare una certezza del diritto che oggi manca, e la cui assenza va a danno di tutti.

GIOMO. Io sono pienamente d'accordo nell'accettare la proposta di un Comitato ristretto. Gradirei però che lei, signor Presidente, fissasse i termini entro cui questo Comitato debba svolgere il suo lavoro. Qui si ha l'impressione che si tenda ad insabbiare la legge. Esistono delle forme occulte di *filibustering*.

MASCHIELLA. La proposta di legge deve essere rapidamente conclusa.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni procederò alla nomina di un Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Il Comitato è composto oltre che da me e dal relatore Bima, dai proponenti e dai deputati, Serrantino, Giampaglia, Vespignani, Quaranta, Santagati, Zamberletti e De Ponti.

Il Comitato sarà convocato per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame dei provvedimenti è rinviato pertanto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,30.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO